PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING
ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24

La presente procedura disciplina le modalità e le tempistiche di gestione delle segnalazioni effettuate ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, gestite da Associazione CESFOL ETS tramite la piattaforma "*Whistleblowing*" fornita da ISWEB S.p.A.

1. Riferimenti normativi

Il *whistleblowing* è stato introdotto in Italia con Legge n. 179/2017, che regolamentava in modo completo l'istituto per la Pubblica Amministrazione, mentre per il settore privato introduceva unicamente alcune disposizioni applicabili alle organizzazioni dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.
La L. 179/2017 è stata superata con l'entrata in vigore del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.
A seguito dell'introduzione della nuova normativa, tutti gli enti del settore privato dotati di Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e/o che nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato o determinato devono prevedere procedure interne di gestione delle segnalazioni.
In attuazione della disciplina richiamata, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato le Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, successivamente aggiornate con le Linee Guida n. 1 del 2025.

2. Soggetti che possono effettuare segnalazioni

Possono effettuare segnalazioni nel rispetto della presente procedura le seguenti categorie di soggetti:

- dipendenti;
- collaboratori;
- fornitori e subfornitori e relativi dipendenti e collaboratori;
- liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi;
- volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- azionisti o altre persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza;
- ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza;
- soggetti in fase di selezione, o prova, o il cui rapporto giuridico con l'Ente non si sia ancora instaurato.

La procedura protegge anche l'identità dei soggetti facilitatori, ossia le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

3. Oggetto della segnalazione

Possono costituire oggetto di segnalazione violazioni, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, che costituiscono:

- condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- illeciti rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione Europea.

Al contrario, non rientrano nel campo di applicazione della procedura:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

4. Canale interno di segnalazione

Come stabilito dal D.lgs. n. 24/2023, il segnalante può effettuare segnalazioni in forma scritta e in forma orale.

In caso di segnalazione in forma scritta, l'Ente mette a disposizione la piattaforma informatica crittografata "*Whistleblowing*", fornita da ISWEB S.p.A.
Non è possibile gestire altre segnalazioni effettuate in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il gestore inviterà il segnalante ad effettuare nuovamente la segnalazione mediante la suddetta piattaforma informatica.
La segnalazione attraverso tale piattaforma può essere effettuata compilando un questionario, che guida il segnalante nel percorso di segnalazione mediante domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie ed altre facoltative, a cui è possibile allegare documenti al fine di chiarire meglio l'oggetto della segnalazione.
Al termine della segnalazione il segnalante riceve un codice univoco, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il gestore, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette esclusivamente dal segnalante e dai soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.
Eventuali segnalazioni erroneamente inviate al proprio superiore gerarchico potrebbero non essere trattate come segnalazioni *whistleblowing*, dato che in capo a questi non sussistono obblighi di riservatezza analoghi a quelli che gravano sul gestore della segnalazione effettuata mediante piattaforma informatica.
La segnalazione in forma scritta si effettua collegandosi alla piattaforma informatica di whistleblowing, raggiungibile al seguente indirizzo:

► EFFETTUA UNA SEGNALAZIONE ◄
https://fmtsgroup.wbisweb.it/#/

Per effettuare una segnalazione in forma orale, il segnalante deve contattare uno dei gestori delle segnalazioni, individuati nelle persone di Nadia Landi e Nicola Monaco, e chiedere un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e, affinché possa essere processato, il verbale deve essere sottoscritto dal segnalante.
È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono le medesime garanzie in termini di riservatezza offerte dalla piattaforma informatica crittografata.

5. Piattaforma informatica e sistema condiviso

L'Ente aderisce ad un sistema whistleblowing condiviso in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023 e dalle Linee Guida ANAC, che prevede l'utilizzo di una piattaforma informatica fornita e gestita da ISWEB S.p.A.
La piattaforma è condivisa tra più società ed enti a cui Cesfol è legata da un rapporto di collaborazione, ma è configurata in modo da garantire la separazione delle segnalazioni riferibili a ciascuna società o ente aderente.
La condivisione riguarda l'infrastruttura tecnologica e l'organizzazione del servizio, ma non comporta una gestione indistinta delle segnalazioni. Ciascuna società o ente mantiene il proprio canale interno e le segnalazioni sono accessibili esclusivamente ai soggetti autorizzati alla gestione delle segnalazioni riferibili alla specifica società o ente interessato.
La gestione operativa del canale interno è affidata a Formamentis S.p.A. Società Benefit, quale società che eroga servizi corporate di compliance, organizzazione e supporto gestionale in favore delle società e degli enti aderenti, sulla base dei contratti di service e degli accordi privacy applicabili.
Resta fermo che ciascuna società o ente conserva la responsabilità dell'adozione della propria procedura whistleblowing, dell'individuazione dei gestori e della corretta gestione delle segnalazioni di propria competenza.

6. Gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni ricevute vengono gestite dal responsabile whistleblowing esclusivamente attraverso l'apposita piattaforma informatica.
Per tutta la fase di gestione e, eventualmente, durante la fase di accertamento, il gestore della segnalazione ha la possibilità di dialogare con il segnalante per chiarire ed approfondire le informazioni ricevute.
Dopo una valutazione iniziale, viene effettuata un'attività di accertamento dell'oggetto della segnalazione, anche

richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici dell'organizzazione.
Il gestore fornisce al segnalante riscontri periodici e, al termine dell'attività di accertamento, ne comunica l'esito, che può consistere in:

- disposizioni di correzione di processi interni;
- avvio di un procedimento disciplinare;
- trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla Procura della Repubblica;
- archiviazione.

7. Tempistiche di gestione delle segnalazioni

Al termine della procedura di segnalazione, la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.
Entro 7 giorni, il gestore deve fornire un primo riscontro al segnalante, confermando la presa in carico della segnalazione ed invitando il segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma ed a rispondere a eventuali richieste di chiarimenti e/o approfondimenti.
Entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del periodo di 7 giorni dalla segnalazione, il gestore fornisce al segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni fornite con la segnalazione.
Tale riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Tuttavia, può avvenire che entro tale termine le attività non siano concluse. In questo caso, il gestore invita il segnalante a monitorare la piattaforma e, al termine delle attività, fornisce al segnalante l'esito definitivo dell'accertamento.

8. Riservatezza e anonimato

Il gestore della segnalazione è tenuto a trattare la segnalazione rispettandone la riservatezza. In particolare, saranno trattate in modo totalmente confidenziale tutte le informazioni relative all'identità della persona segnalante e della persona segnalata, nonché di eventuali persone menzionate nella segnalazione e di ogni altra informazione relativa alla segnalazione stessa.
L'identità del segnalante, del segnalato e delle persone coinvolte nella segnalazione non può essere rivelata senza il consenso dell'interessato. Unico motivo di possibile rivelazione è costituito dalla necessità di comunicazione delle informazioni oggetto della segnalazione alla Procura della Repubblica o da esigenze di difesa durante un procedimento giudiziario.
Negli altri casi, le segnalazioni ed i relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto di accesso da parte dei soggetti interessati.
La riservatezza è garantita sia mediante la piattaforma informatica crittografata, sia in tutte le fasi di gestione della segnalazione, effettuata tramite processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.
Anche la segnalazione anonima, se processata da parte del gestore, è soggetta ad analoghe garanzie in termini di riservatezza e confidenzialità.

9. Trattamento dei dati personali

I dati personali contenuti nella segnalazione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di sicurezza.
In particolare, i dati saranno trattati al solo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Qualora necessario, nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente potrà condividere con altre funzioni interne, nel rispetto delle specifiche attività di competenza di queste, alcune informazioni, purché preventivamente anonimizzate e nel rispetto del principio di minimizzazione.
Le segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate a cura del Gestore della segnalazione per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, o fino a conclusione del procedimento giudiziale o

disciplinare eventualmente instaurato nei confronti del segnalato o del segnalante.
Le eventuali copie della segnalazione, trasmessa ad eventuali altri soggetti interni/esterni, saranno immediatamente cancellate o anonimizzate a seguito della comunicazione dell'esito dell'istruttoria al segnalante.

10. Tutele per il segnalante

La normativa in materia di *whistleblowing* prevede la tutela della persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito ed a causa di una segnalazione.
Per "ritorsione" si intende qualsiasi azione e/o omissione, minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici e alla reputazione, nonché perdite economiche.
Tra le possibili forme di discriminazione, contro le quali il segnalante è tutelato, rientrano:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, variazione dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o trattamento sfavorevole;
- mancata conversione si un contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa di conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, annullamento di una licenza o di un permesso, richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

11. Sanzioni

In caso di violazioni delle norme sul *whistleblowing*, il D.lgs. 24/2023 prevede la possibilità per l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di irrogare sanzioni amministrative all'ente.
Le sanzioni possono essere irrogate, in particolare, in caso di eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, di violazione dell'obbligo di riservatezza, di boicottaggio di un tentativo di segnalazione, di mancata presa in carico di una segnalazione e/o di insufficiente attività istruttoria avviata a seguito della stessa.
Sono altresì sanzionabili eventuali abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto mediante la procedura di segnalazione.
In caso di tali condotte, l'Ente può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili.

12. Canale esterno di segnalazione

Oltre al canale interno di segnalazione disciplinato dalla presente procedura, il D.lgs. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare segnalazioni direttamente all'ANAC.
Tale possibilità è riconosciuta qualora il segnalante abbia già effettuato una segnalazione mediante il canale interno, a cui non sia stato dato seguito, qualora la segnalazione mediante canale interno possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, o nel caso in cui vi siano fondati motivi di ritenere che una segnalazione interna non venga processata o che le prove della stessa possano essere distrutte o occultate.
Le modalità per effettuare segnalazioni all'ANAC sono disponibili alla pagina dedicata Whistleblowing ANAC.